CAMERA DEI DEPUTATI N. 1252-A *(Urgenza)*

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **LUCIFREDI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1959 *(Stampato n. 456)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 maggio 1959

—

Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo

Presentata alla Presidenza il 26 giugno 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Col disegno di legge, approvato dal Senato della Repubblica il 21 maggio 1959, ed ora sottoposto al vostro esame, si dà vita, su proposta del Governo dell'onorevole Segni, al diciannovesimo Ministero della Repubblica italiana.

A tale istituzione si provvede con legge, in ossequio al principio della riserva di legge fissato dall'articolo 95 della Costituzione per la creazione di nuovi Ministeri. Tale legge può essere emanata anche se manca la legge generale che, a sensi dello stesso articolo 95, deve disciplinare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determinare il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri; così giustamente il Parlamento ha già ritenuto quando addivenne, con le leggi 22 dicembre 1956, n. 1589, e 13 marzo 1958, n. 296, alla creazione dei Ministeri per le partecipazioni statali e della sanità, in quanto la norma costituzionale esige bensì che in tale settore abbia a provvedersi con legge, ma non implica

affatto che l'emanazione preventiva di tale legge generale costituisca presupposto essenziale per la disciplina dei singoli settori dell'ordinamento dello Stato.

Pienamente legittima è quindi, in linea costituzionale, la regolamentazione a sé stante della materia oggetto del presente disegno di legge. Cionostante, non può non formularsi un voto caloroso perché il nostro ordinamento giuridico venga al più presto integrato, in questo importantissimo campo, colla sollecita emanazione del disegno di legge per le attribuzioni degli organi del Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, che non pare possa essere ulteriormente procrastinato. Esso è ora pendente davanti al Senato della Repubblica, ma è risaputo che già la prima e la seconda legislatura ebbero ad intraprenderne l'esame e l'elaborazione, giungendo assai oltre nell'*iter* legislativo, senza peraltro riuscire a compierlo per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Non sembrano sussistere valide ragioni che possano ritardarne il corso, impedendo la piena attuazione di un precetto costituzionale di alto rilievo. È questo il voto preliminare che intende formulare la vostra prima Commissione, nel momento in cui si esprime favorevole al corso dello specifico disegno di legge ora oggetto del suo esame.

* * *

2. — Riconosciuta la legittimità dell'istituzione di un nuovo Ministero, si tratta di vedere se essa abbia a ritenersi anche opportuna, se cioè i servizi attribuiti alla competenza dell'istituendo Ministero abbiano quella rilevanza, che possa giustificare l'esistenza di un apposito Ministero in cui si concentri l'azione statale destinata alla prestazione dei servizi medesimi.

La vostra prima Commissione ritiene che a tale quesito debba darsi risposta positiva.

Va rilevato anzitutto che i servizi, che al nuovo Ministero vengono attribuiti, sono ora espletati da uffici posti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio. Ora, pur nella varietà delle formule dei varii disegni di legge che si sono nel tempo succeduti per la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dalla prima legislatura ad oggi, una nota costante è sempre risultata evidente, cioè l'intento di liberare la Presidenza del Consiglio dai compiti di amministrazione attiva propri di singoli settori di azione dello Stato, per permettere alla stessa di svolgere in modo più pieno e più efficace quella particolare funzione di coordinamento che è caratteristica della Presidenza del Consiglio ed ha tanta importanza per il buon ordinamento della vita dello Stato e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Sulla bontà di tale indirizzo si è trovata d'accordo la prima Commissione della Camera dei Deputati, nella prima legislatura, ed il Senato della Repubblica nella seconda legislatura, quando esaminarono ed approvarono i relativi disegni di legge. Dello stesso avviso è oggi, nella sua unanimità, la vostra prima Commissione: se qualche dissenso si è in essa manifestato, non è stato nel senso di ritenere opportuno il persistere presso la Presidenza del Consiglio dei servizi in parola, ma nel senso di reputare preferibile una diversa sistemazione dei servizi medesimi presso altri Ministeri.

Lo scorporo dalla Presidenza del Consiglio dei servizi in questione non solo riuscirà vantaggioso alla Presidenza del Consiglio, snellendone la struttura, e meglio consentendo quindi l'espletamento da parte sua dell'essenziale funzione di coordinamento, ma potrà essere di notevole utilità anche ai fini del migliore esercizio, da parte dello Stato, delle attività connesse a tali servizi. È di lapalissiana evidenza che una strutturazione autonoma dei servizi medesimi potrà agevolarne la migliore organizzazione, e quindi accrescerne l'efficienza. Ma merita particolare rilievo il fatto che la presenza nel Consiglio dei Ministri di un Ministro specificamente preposto a questi settori dell'amministrazione permetterà che in seno al Consiglio stesso, in relazione a tutti gli argomenti che formano oggetto delle sue discussioni, possa farsi sentire una voce che sia interprete di quelle specifiche esigenze di pubblico interesse, che si incentrano nel Ministero, voce che potrà ottenere che a tali esigenze si abbia un maggiore riguardo nell'azione amministrativa degli organi dello Stato. Il che è sommamente auspicabile, e potrà probabilmente eliminare, o almeno ridurre, alcune insufficienze dell'azione amministrativa in questi settori, che sono state più volte segnalate.

Quanto all'importanza, nella vita dello Stato, dei due settori che si vengono ad attribuire alla competenza del nuovo Ministero, non sembra si possa profilare alcun serio dubbio.

Per quanto concerne il turismo, è l'evidenza dei fatti che dimostra ogni giorno di più quale rilievo esso abbia nella vita nazionale. È notissimo il sempre crescente afflusso

di stranieri che vengono a visitare il nostro Paese per ammirarne le incomparabili bellezze e godere del nostro sole; è altrettanto noto l'ingente afflusso valutario che ne consegue, con effetti particolarmente benefici ai fini della bilancia dei pagamenti; è pure noto, infine, che, nel quadro di quella generale elevazione del tenore di vita del popolo, che è una nota caratteristica di questo dopoguerra, sempre più largo è, tra i cittadini, l'anelito a circolare nell'interno del territorio nazionale, sia per meglio conoscerne ed apprezzarne i tesori di bellezze naturali ed artistiche, sia per trovare svago e ristoro benefico nelle pause consentite dalla vita pulsante del lavoro. Tutto ciò ha creato una serie di interessi ingentissimi, patrimoniali e non patrimoniali (culturali, artistici, ecc.), ed un'imponente serie di problemi, specie di sviluppo, che non hanno ancora avuto, a tutt'oggi, da parte dello Stato, una considerazione adeguata all'importanza del fenomeno e ai benefici che una sana politica turistica può recare all'economia nazionale e allo stesso prestigio dell'Italia nel mondo. La creazione del nuovo Ministero dovrebbe essere, a questi fini, di considerevole utilità.

Non meno rilevante è il settore dello spettacolo, che nel nuovo Ministero viene ad essere affiancato al turismo. L'Italia ha in questo campo luminose tradizioni d'arte, che non possono essere dimenticate, e che, nella situazione di oggi, solo a prezzo di un intervento dello Stato possono essere mantenute. A parte ciò, nella vita moderna le forme di spettacolo si sono andate sviluppando e moltiplicando, e basta pensare al mondo del cinematografo per rendersi conto dell'ampiezza della sfera delle attività che su esso si imperniano e della gravità dei problemi morali, artistici, tecnici, organizzativi ed economici che vi sono collegati, ed ai quali lo Stato non potrebbe restare estraneo senza mancare ad un suo primario dovere. La presenza e l'azione di un Ministro responsabile del settore non potrà non esercitare un benefico influsso al fine della concreta impostazione dei vari problemi per una loro soluzione conforme ai reali interessi nazionali e alle attese della pubblica opinione.

* * *

3. — Diverso problema è quello inerente alla bontà della soluzione proposta coll'abbinamento in unico Ministero dei servizi del turismo e dello spettacolo.

È noto che in merito alla riorganizzazione, nel quadro dei vari Ministeri, dei servizi da scorporare dalla Presidenza del Consiglio, diversi criteri hanno volta a volta prevalso. Senza entrare in un completo esame delle varie soluzioni che sono state di tempo in tempo proposte nell'ambito degli studi per la riforma della pubblica Amministrazione, si può ricordare a titolo di esempio che per il turismo fu proposta l'inserzione sua nel quadro del Ministero dell'industria e commercio, mentre per lo spettacolo si pensò a farne materia di competenza del Ministero della pubblica istruzione: è questa la sistemazione della materia nel disegno di legge presentato al Senato della Repubblica dal Governo Fanfani all'inizio di questa legislatura (Atti Senato, n. 94).

È appena il caso di dire che, in materie di questo genere, non vi è una soluzione perfetta che non possa prestarsi ad alcuna critica: ogni soluzione presenta taluni vantaggi e taluni inconvenienti, e la scelta tra l'una e l'altra soluzione è sempre cosa largamente opinabile. Questo premesso, la maggioranza della vostra Commissione è però dell'avviso che la soluzione adottata dal disegno di legge in esame meriti consenso.

Essa ritiene, infatti, che l'erezione di un nuovo Ministero sia giustificata, come già si è detto, dall'importanza dei due settori, e reputa che inserirli nella sfera di azione di altri Ministeri, con cui pur hanno indubbi elementi di connessione, non gioverebbe al buon andamento dei servizi. Nel quadro complesso dell'organizzazione del Ministero dell'industria e commercio, tradizionalmente orientato ad una azione rivolta in particolare a certi campi e a certi aspetti della vita economica nazionale, l'attività turistica, considerata sotto il solo aspetto industriale, difficilmente potrebbe essere non mortificata, ma potenziata. D'altronde il Ministero della pubblica istruzione ha già tali e tanti compiti, destinati ad essere ulteriormente aumentati man mano che si realizzeranno nell'ambito della scuola i precetti costituzionali, che ben difficile sarebbe addossare ad esso anche i gravi problemi dello spettacolo senza comprometterne l'efficienza, e senza sacrificare un poco anche gli stessi servizi dello spettacolo.

D'altra parte, una volta prevalsa l'idea dell'istituzione di un nuovo Ministero, che in esso possano raggrupparsi sia i servizi del turismo, sia quelli dello spettacolo (così come aveva proposto già nel 1954 il Governo Scelba) è parso opportuno, dati gli evidenti punti di contatto tra i due settori: tra l'altro, una

idonea organizzazione delle attività dello spettacolo è non indifferente strumento di propulsione del movimento turistico. Per questo la vostra Commissione ha ritenuto di dover respingere, a maggioranza, un emendamento che ad essa era stato proposto nel senso di depennare i servizi dello spettacolo da quelli attribuiti alla competenza del nuovo Ministero, in vista della futura creazione di un altro Dicastero, nel quale concentrare, insieme ai servizi dello spettacolo, tutto quel complesso di attività che può ricondursi al concetto di ricreazione popolare.

La vostra Commissione non ha voluto con ciò escludere che, ai fini della definitiva organizzazione dei servizi statali e della determinazione del quadro dei Ministeri in cui essi si inquadreranno, non rimangano ancora aperti problemi che meritano di essere considerati e risolti, tra cui quello dell'azione dello Stato nelle attività ricreative e in relazione a quello che, con espressione di moda, si chiama oggi il problema del tempo libero. Esso ha indubbiamente la sua importanza, ma non è probabilmente ancora maturo per una soluzione. Non sarebbe ragionevole accantonare, in attesa di essa, un problema indubbiamente largamente sentito ed urgente, quale è quello di un'organica sistemazione dei servizi dello spettacolo. Il resto verrà a suo tempo, in quei progressivi adattamenti dell'organizzazione dello Stato alle varie e mutevoli esigenze, che nessuno intende misconoscere nè precludere. Potrà anzi essere fruttuosa di opportuni elementi di giudizio la stessa esperienza che andrà compiendo il nuovo Ministero, che oggi si istituisce.

* * *

4. — Altro problema ancora è quello dell'eventuale attribuzione al nuovo Ministero di altri settori di competenza. Si allude in particolare al settore dell'attività sportiva.

Il disegno di legge governativo, nel suo testo originario e in quello votato dalla prima Commissione del Senato, provedeva che il nuovo Ministero si intitolasse « del turismo, dello spettacolo *e dello sport* » Un emendamento proposto e votato in Assemblea plenaria portò ad elidere dal nome del Ministero il richiamo allo sport, sicché oggi si parla solo di *Ministero del turismo e dello spettacolo*. È bene dire subito, peraltro, che a tale modifica dell'intitolazione del Ministero non si è accompagnata, da parte del Senato, una modifica delle attribuzioni del Ministero, in quanto le funzioni che il progetto governativo affidava al nuovo Ministero in materia di sport (cioè le attribuzioni già spettanti alla Presidenza del Consiglio nei confronti del C. O. N. I.) sono sopravvissute alla mutilazione del nome del Ministero.

In seno alla vostra Commissione il ripristino del nome originario del Ministero è stato proposto, così come è stata proposta l'istituzione, in esso, di una Direzione generale per lo sport e l'educazione fisica e sportiva extrascolastica, che si affiancasse alle altre tre previste dal testo approvato dal Senato. Entrambi gli emendamenti sono stati peraltro respinti, e l'impostazione del Senato è stata pienamente accettata dalla vostra Commissione. Così facendo, essa ha inteso bensì realizzare il trasferimento al nuovo Ministero delle funzioni tutte attualmente attribuite in materia di sport alla Presidenza del Consiglio, ma evitare al tempo stesso che dall'intitolazione del nuovo Ministero (e, tanto più, dalla creazione di un'apposita Direzione generale) potesse trarsi argomento per ritenere doversi estendere o comunque approfondire l'intervento dello Stato nella vita sportiva. Reputa infatti la maggioranza della vostra Commissione che l'ordinamento sportivo, sorto su basi volontaristiche attraverso l'organizzazione delle varie società sportive nelle singole federazioni e il confluire delle stesse nel C. O. N. I., debba conservare in pieno tali sue caratteristiche, realizzandosi in tal modo, per così dire, l'autogoverno degli sportivi, ed escludendo ogni possibilità di più diretto intervento dello Stato nel mondo dello sport, che non deve in alcun modo diventare pur esso teatro di competizioni a sfondo politico, da cui non potrebbe ritrarre se non nocumento.

* * *

5. — Resta da esaminare in dettaglio il disegno di legge, rendendo conto dei vari emendamenti che la vostra Commissione ritiene opportuno proporre al testo votato dal Senato.

Un primo gruppo di modifiche incide sull'articolo 2 del testo approvato dal Senato, che la vostra Commissione ha ritenuto opportuno scindere in tre distinti articoli, determinando nell'articolo 2 (nuovo testo) le attribuzioni del nuovo Ministero, nell'articolo 3 i poteri specifici del nuovo Ministro, e nell'articolo 4, infine, le prescrizioni relative ai documenti da allegare al bilancio del nuovo Ministero.

Tale distinzione tra funzioni del Ministero e funzioni del Ministro appare necessaria soprattutto in considerazione dell'esi-

stenza di attribuzioni che la legge affida direttamente al Presidente del Consiglio o al Ministro dell'interno, e che devono essere ora trasferite al Ministro del turismo e dello spettacolo, e ancor più in considerazione del fatto che, mentre i poteri del Ministro sono trasferiti, non si trasferiscono al tempo stesso i poteri degli altri organi del Ministero. Merita a tal riguardo di essere particolarmente segnalato il fatto, di alta importanza pratica, anche in relazione a polemiche nate nelle scorse settimane da imperfetta conoscenza della norma giuridica, che, mentre si trasferiscono al Ministro del turismo e dello spettacolo le funzioni attribuite *al Ministro* dell'interno in materia di stazioni di cura, soggiorno e turismo (ad esempio i decreti per l'erezione di taluni comuni a stazioni di cura, soggiorno e turismo), nulla si innova alle attuali funzioni degli *organi periferici* del Ministero stesso (Prefetture e Giunte provinciali amministrative) in ordine alle aziende autonome, che restano pertanto integralmente sottoposte al regime dei controlli per esse oggi previsto. Questa particolare situazione, di alta rilevanza pratica, è esattamente percepibile, nel testo di legge, solo se si faccia una precisa contrapposizione tra il Ministro e gli organi del suo Ministero. In questo senso va intesa la formulazione dell'articolo 3, nel testo che vi viene proposto dalla vostra Commissione.

Deve aggiungersi, per quanto riguarda l'articolo 3, che la vostra Commissione, per i provvedimenti già di competenza del Ministro dell'interno previsti dalle lettere *b*) e *c*) del nuovo testo, ha ritenuto dover eliminare la prescrizione del concerto del Ministro per l'interno, di cui si parlava nella parte finale del terzo comma del vecchio articolo 2. Ha ritenuto la vostra Commissione che tale concerto fosse superfluo, e rappresentasse solo un ingombro ritardatore sulla via della emanazione dei provvedimenti di cui si tratta. Non si può parlare di una reale devoluzione di attribuzioni da un organo ad un altro, quando l'organo, a cui carico verrebbe effettuata la devoluzione medesima, conserva a titolo di concerto tutte le attribuzioni già spettantigli a titolo primario. Mentre è chiaro che nella soggetta materia rimane ampia la facoltà del Ministero per l'interno di esprimere i suoi punti di vista, che dovranno essere attentamente vagliati dal Ministro per il turismo, non sembra, a giudizio della Commissione, che gli interessi in materia del Ministero dell'interno siano di tale rilievo, da esigere che venga stabilito l'obbligatorio concerto.

A completare il quadro di questo primo gruppo di emendamenti va ancora ricordato che la vostra Commissione ha ritenuto opportuno affermare espressamente, nel capoverso del nuovo articolo 2, che al nuovo Ministero è attribuita *la vigilanza* sul C. O. N. I. Tale formula è sembrata opportuna, dato che il testo cui per via di successivi richiami dovrebbesi fare riferimento per l'individuazione dei poteri spettanti alla Presidenza del Consiglio sul C. O. N. I. è l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, nel quale si dice che il C. O. N. I. medesimo è posto *alle dipendenze* del P. N. F. Ora è chiaro che una formula del genere, logica nel quadro di uno Stato totalitario, male si addice alle strutture del nostro Stato democratico, ove deve parlarsi di un rapporto di vigilanza, non di una dipendenza.

Gli altri emendamenti in questi articoli hanno carattere meramente formale.

* * *

6. — Coll'articolo 5 del disegno di legge si prevede la strutturazione del nuovo Ministero su tre direzioni generali. Il testo originario del disegno di legge prevedeva due direzioni generali e un ispettorato degli affari generali del personale, che il Senato ha ritenuto di dover elevare a direzione generale. La vostra Commissione, pur non essendo del tutto persuasa della opportunità di tale innovazione. ha ritenuto tuttavia di dover prestare ossequio alla volontà del Senato.

Nell'articolo 6 (articolo 5 nel testo del Senato) si è introdotta una modifica di forma che era tuttavia indispensabile. Il testo del Senato prevedeva infatti soltanto la devoluzione delle funzioni dall'uno all'altro dei corpi consultivi ivi previsti, ma non prescriveva la soppressione del Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. È ben vero che tale soppressione deve ritenersi conseguenza ineluttabile dello svuotamento del Consiglio stesso di tutte le sue attribuzioni: dolorosa esperienza ammonisce però che non una volta sola organi ed enti sono sopravvissuti, nel nostro sistema organizzativo, alla cessazione delle loro funzioni, ed occorre evitare che una tale situazione possa ripetersi. Di qui l'emendamento introdotto.

Nell'articolo 7, infine, in cui si precisano i servizi che si vogliono lasciare, per ora, alla Presidenza del Consiglio, si è tolto il riferimento alla Discoteca di Stato che era contenuto nel testo dell'articolo 4 del Senato. Tale emendamento soppressivo ha per sua

ragione di essere il fatto che la Discoteca di Stato fa parte integrante dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui è fatta menzione nell'articolo, sicchè un autonomo richiamo ad essa è del tutto pleonastico, e non ha ragione di essere inserito nella legge.

* * *

7. — Con gli articoli 8 e 9 del disegno di legge (6 e 7 del testo del Senato) si regolamenta la materia del personale, in relazione al quale la vostra Commissione si propone di accettare – con una sola modifica di cui si farà parola tra poco – il sistema del testo approvato dal Senato, che segue del testo la falsariga dell'originario testo governativo.

Tale sistema è, per vero, un poco macchinoso. Tuttavia non sarebbe facile trovarne uno più semplice, che consenta di raggiungere lo scopo.

Punto di partenza è il fatto che attualmente esistono due tabelle di ruoli organici, una delle quali riguarda il personale del Commissariato del turismo, mentre l'altra concerne il personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. In più vi sono posti aggiunti (creati per i dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana che furono trasferiti a questi ruoli), e ruoli aggiunti, istituiti a sensi dell'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alcuni dipendenti non di ruolo. Punto di arrivo deve essere il trasferimento al nuovo Ministero di tutto il personale suddetto, con esclusione peraltro di una certa aliquota, che deve restare assegnata alla Presidenza del Consiglio per l'espletamento dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, che ad essa rimangono affidati in virtù dell'articolo 7 surricordato.

Lo strumento tecnico previsto per il raggiungimento di tale scopo è il seguente:

a) trasferimento al nuovo Ministero di tutti i ruoli e del personale;

b) delega al Governo per la formazione di nuovi ruoli, che devono essere distinti, rispettivamente per il nuovo Ministero e per i servizi residuati presso la Presidenza del Consiglio;

c) inquadramento del personale nei nuovi ruoli;

d) in attesa che tale inquadramento si realizzi, comando presso la Presidenza del Consiglio (articolo 11) del personale necessario per i servizi rimasti alle dipendenze della stessa.

A tale sistema la vostra Commissione ha dato la sua adesione, apportando peraltro una modifica nei criteri direttivi della delega, a sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Nel testo del progetto governativo la delega per i ruoli fissava per essi i limiti della consistenza numerica complessiva del personale. Il Senato modificò la formula, eliminando tali limiti e adottando un unico criterio: « avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi ».

La vostra Commissione ha qualche dubbio sull'effettiva rispondenza di tale formula, che ha un poco le caratteristiche della *clausola di stile*, alla prescrizione dell'articolo 76. Comunque, è dell'avviso che non possa essere rilasciata una delega con una formula così larga, che consentirebbe qualsivoglia estensione dei nuovi organici. Pertanto essa, pur apprezzando e mantenendo il criterio del riferimento alle effettive esigenze dei servizi, che logicamente debbono stare in primo piano, ha ritenuto di doverlo integrare con un limite numerico, ed ha pertanto ripristinato, con una diversa formula, il richiamo ai precedenti ruoli contenuto nel progetto governativo.

Non ignora la Commissione che i ruoli dei servizi di cui si tratta sono stati sacrificati nel dopoguerra, e non hanno fruito di ampliamento di sorta, nonostante le più volte dimostrate necessità di un loro adeguamento alle maggiori esigenze dei servizi, che non sembra più oltre dilazionabile, e cui devesi logicamente provvedere in occasione dell'istituzione del nuovo Ministero. Ritiene peraltro la vostra Commissione, previo un diligente esame della situazione dei varii ruoli, che l'adeguamento medesimo possa essere realizzato in modo soddisfacente pur con la formula di delega, che essa ha accolto.

È da rilevare infatti che, per la determinazione del numero massimo dei posti dei nuovi ruoli organici, il limite verrà ad essere rappresentato dalla cifra che rappresenta la sommatoria degli attuali posti di ruolo organico, più i posti aggiunti per i dipendenti del cessato Ministero Africa, più i posti dei ruoli aggiunti istituiti in base all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Di fronte ad un'attuale consistenza complessiva dei ruoli organici di 555 posti (ivi compresi 7 posti aggiunti del personale proveniente dal Ministero Africa Italiana), i futuri ruoli organici potranno invece disporre di posti fino ad un massimo di 671, se le esigenze del servizio richiederanno una tale dilatazione. Si avrà quindi un aumento che potrà superare *di oltre il venti per cento* l'attuale consistenza dei ruoli, e la vostra Commissione ritiene che, pur apponendo un tale limite invalicabile,

le accennate esigenze di adeguamento possano trovare ampia possibilità di accoglimento.

* * *

8. — Altro punto importante del disegno di legge è l'articolo 10 del nuovo testo (articolo 8 del Senato), con il quale viene concessa al Governo altra delega per il riordinamento degli Enti ed Organi turistici nazionali, provinciali e locali.

Di tale delega è stata chiesta in Commissione la soppressione, sul rilievo che la materia sia da disciplinarsi mediante legge formale, e non mediante decreto legislativo. Tale richiesta è stata peraltro respinta dalla maggioranza della Commissione, che ha ravvisato sufficienti motivi nella richiesta di delega effettuata dal Governo, e tanto più facilmente si è indotta a concedere la delega, in quanto per l'esercizio di essa al Governo è stata opportunamente affiancata una Commissione parlamentare di sette deputati e di sette senatori, che è auspicabile abbia a seguire tutto il lavoro preparatorio delle norme delegate, sì da influire in modo efficace sulla loro formulazione. Non sarebbe opportuno che essa venisse chiamata ad esprimere il suo parere a cose fatte, all'ultimo momento, come talvolta è accaduto, perché così facendo il significato dell'intervento della Commissione parlamentare viene totalmente alterato.

Quanto ai criteri direttivi della delega, la vostra Commissione ha ritenuto modificare e specificare quelli approvati dal Senato, accogliendo anche il suggerimento dato, in sede di parere, dalla vostra Commissione Affari interni. Il nuovo testo di tali criteri risponde a queste esigenze:

a) riaffermare il principio della più idonea rappresentanza degli interessi turistici nei varii enti ed organi;

b) garantire che negli Enti periferici l'Amministrazione provinciale e, rispettivamente, l'Amministrazione comunale abbiano i loro rappresentanti;

c) mantenere l'autonomia, e quindi la personalità giuridica, sia degli Enti provinciali del turismo, sia delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

d) assicurare il coordinamento opportuno delle loro attività, evitando doppioni iniziative e dispersioni di mezzi, che sarebbero pregiudizievoli.

In questo spirito, ritiene la vostra Commissione che la delega possa essere data senza preoccupazioni, nella fiducia di un buon riordinamento della materia, che consenta ancor maggiori sviluppi della nostra attività turistica.

In via subordinata rispetto all'emendamento soppressivo fu davanti alla Commissione presentato dai colleghi di parte socialista un emendamento tendente ad assicurare la designazione per via elettiva delle varie rappresentanze delle singole categorie. Tale emendamento in tale sua ampiezza non venne accolto dalla vostra Commissione, in quanto parve inopportuno che per le varie categorie si procedesse a tante separate elezioni, che verosimilmente determinerebbero competizioni estranee ai veri interessi turistici e ne comprometterebbero, anziché favorirne, la tutela. Pur ripudiando tale principio generale, peraltro, la Commissione ha manifestato il concorde avviso che i rappresentanti, negli Enti provinciali del turismo e nelle Aziende di soggiorno, delle Amministrazioni provinciali e comunali debbono essere eletti dai rispettivi Consigli. Divergenze di vedute e perplessità si sono invece rivelate in merito ad altre possibili estensioni del principio elettivo, quale quella, proposta dall'onorevole Luzzatto, secondo la quale il rappresentante dei comuni da inserire nell'Ente provinciale del turismo dovrebbe scaturire da un'elezione da parte di tutti i sindaci della provincia, o quanto meno di tutti i sindaci dei comuni che abbiano interessi turistici. Dell'accoglimento o meno di tale principio deciderà in piena libertà di valutazione il Governo nell'esercizio dei poteri legislativi delegati.

Quanto agli elementi formali della delega, la vostra Commissione ha ritenuto opportuno, a scanso di eventuali contestazioni, specificare con esattezza i Ministri che dovranno, di concerto col Ministro che sarà preposto al nuovo Ministero, proporre e controfirmare le norme legislative delegate. Essa ha ritenuto individuarli nei Ministri per l'interno e per il tesoro, non contestando con ciò che anche altri Ministeri (ad esempio quello per la pubblica istruzione) possano avere un particolare interesse alle norme delegate. Essa ha peraltro ritenuto che tale interesse possa essere sodisfacentemente tutelato in sede di Consiglio dei Ministri, dato che naturalmente alla previa deliberazione del Consiglio medesimo dovranno essere sottoposte le disposizioni dei futuri decreti legislativi da emettersi in base alla delega.

* * *

Onorevoli colleghi, nel proporvi l'approvazione, con gli emendamenti illustrati, del

disegno di legge per l'istituzione del nuovo Ministero, la vostra Commissione ha fiducia che il voto favorevole che per esso vi chiede possa creare uno strumento efficiente ed idoneo per il potenziamento di due servizi, di natura particolarmente delicata, che costituiscono elementi non trascurabili dell'azione dello Stato nel campo spirituale e morale, prima ancora che in quello economico.

Sia consentito concludere questa relazione formulando l'auspicio che il nuovo Ministero possa concorrere in misura rilevante all'elevazione del popolo italiano.

LUCIFREDI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ratificato dalla legge 15 novembre 1952, n. 1792, sono soppressi e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Al predetto Ministero sono inoltre devolute le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) e quelle spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo costituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Una relazione degli organi di amministrazione del C. O. N. I. sulla attività sportiva svolta e sull'andamento della gestione, nonché il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi annualmente, devono essere allegati allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, presentato al Parlamento.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, e ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il Commissariato per il turismo e la Direzione generale dello spettacolo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono soppressi. Le relative attribuzioni sono devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Allo stesso Ministero è attribuita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.) e sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di esso.

I provvedimenti relativi sono adottati di concerto anche con il Ministro per l'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

ART. 3.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo sono istituite:

1°) la Direzione generale del turismo;

2°) la Direzione generale dello spettacolo;

3°) la Direzione generale degli affari generali e del personale.

È altresì istituita presso il Ministero predetto la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

ART. 4.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e la Discoteca di Stato, istituita

ART. 3.

Al Ministro per il turismo e lo spettacolo sono devolute:

a) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nei riguardi dell'Istituto per il credito sportivo;

b) le attribuzioni spettanti al Ministro per l'interno, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardo alle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo;

c) le attribuzioni spettanti allo stesso Ministro per l'interno ai sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento della imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo fa parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

ART. 4.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo da presentarsi al Parlamento, saranno allegati la relazione annuale degli organi amministrativi del C. O. N. I. sull'attività svolta e sull'andamento della gestione, nonchè il bilancio dell'Istituto per il credito sportivo con un elenco dei mutui concessi nell'anno.

ART. 5.

Identico.

(*Si veda l'articolo 7*).

con legge 2 febbraio 1939, n. 467, rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

Le attribuzioni del Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno o turismo sono devolute al Consiglio centrale del turismo, istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941.

ART. 6.

I ruoli organici del personale di cui alle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed i relativi posti aggiunti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono trasferiti al predetto Ministero anche i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, i ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il personale non di ruolo.

ART. 7.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 4, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi.

Con la istituzione di tali ruoli saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 6, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei ruoli di cui

ART. 6.

Il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è soppresso. Le relative attribuzioni sono devolute al Consiglio centrale del turismo.

ART. 7.

Il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo e con il Ministro per il tesoro, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché per la istituzione dei nuovi ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui all'articolo 7, avuto riguardo alle effettive esigenze dei servizi e nei limiti dell'attuale consistenza numerica complessiva dei ruoli indicati nell'articolo 8.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la riparti-

al primo comma del presente articolo, con assegnazione a carriera ed a qualifica pari a quelle annesse alla posizione gerarchica da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Con lo stesso provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per la ripartizione, tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 4, del personale di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonché per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti.

Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali, che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

ART. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione interparlamentare composta da sette senatori e sette deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti ed organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici del Paese nonché di contemperare le esigenze di autonomia dei singoli Enti con la necessità di assicurare il più efficiente coordinamento della loro attività, nell'interesse dello Stato.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

Fino a quando non sarà provveduto alla attuazione dei nuovi ruoli previsti dal precedente articolo 7, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, zione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio ed Ufficio indicati nell'articolo 7 del personale di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, di quello dei ruoli ad esaurimento e dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo, nonché per la prima attuazione dei ruoli organici e per il conseguente nuovo assetto dei ruoli aggiunti.

Con la istituzione dei ruoli di cui al primo comma saranno soppressi quelli indicati nell'articolo 8, primo comma. Il personale appartenente ai ruoli soppressi sarà inquadrato nei nuovi ruoli con assegnazione a carriera e a qualifica pari a quelle annesse alla posizione da esso rivestita e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata.

Per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali che risultino eventualmente disponibili dopo l'inquadramento anzidetto potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonono.

ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta da 7 senatori e 7 deputati designati dai Presidenti delle due Camere, le norme necessarie per il riordinamento degli Enti e organi turistici nazionali, provinciali e locali, avendo cura di assicurare nella loro composizione la rappresentanza più idonea degli interessi turistici e, per gli Enti periferici, la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali e comunali, rispettando l'autonomia degli stessi enti periferici e attuando il coordinamento delle loro attività.

Le norme predette saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 11.

Fino a quando non sarà provveduto all'attuazione dei nuovi ruoli previsti dall'articolo 9, al Servizio delle informazioni e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scien-

artistica e scientifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo e dello spettacolo; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

ART. 10.

Per le spese necessarie al funzionamento del Ministero del turismo e dello spettacolo ed al conseguimento delle sue finalità istituzionali, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, alle sottorubriche « Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » e « Commissariato per il turismo », esclusi quelli da destinare ai servizi « Informazioni e proprietà intellettuale », i quali – con decreto del Ministro per il tesoro – saranno trasferiti ad altra apposita sottorubrica dello stesso stato di previsione.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo è trasferito, altresì, il capitolo 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

tifica sarà addetto, in posizione di comando, personale del Ministero del turismo e dello spettacolo; ed al Consiglio di amministrazione del Ministero predetto parteciperanno anche i capi del Servizio e dell'Ufficio sopra indicati.

ART. 12.

Identico.